

SEMINARIO

Dalla fiscalità al futuro della meeting industry

Studi di Settore e fiscalità

per le Agenzie di Viaggi

A cura di Pierluigi Fiorentino
(Responsabile servizi fiscali FIAVET)

BTC Emotion Lab - Pad. B 11

Roma, 6 novembre 2009

Studi di Settore

alcuni aspetti relativi al Comparto delle Agenzie di Viaggi

ASPETTI GENERALI

Per ciascun settore sono effettuate specifiche valutazioni che evidenziano le relazioni esistenti tra variabili strutturali (oggettive) e contabili (dichiarate) delle imprese, con riferimento:

- al settore economico di appartenenza;
- all'organizzazione aziendale;
- ai servizi oggetto dell'attività;
- alla specializzazione;
- agli altri elementi significativi per ogni specifica attività.

**ATTUALMENTE SONO ORIENTATI ALLE P.M.I.
CON FATTURATO FINO A €5.164.569 milioni.**

Le finalità per il Fisco e le Imprese:

conoscere anticipatamente i criteri di verifica ed i parametri che il fisco utilizza nei confronti delle Imprese;

liberare risorse dell'Amministrazione finanziaria per effettuare controlli;

favorire l'accertamento con adesione, fornendo all'Impresa e all'Amministrazione un ricavo di riferimento.

FASI DELLO STUDIO di SETTORE:

identificazione dei gruppi omogenei di imprese (cluster o modelli organizzativi di Settore) per analisi in componenti principali degli elementi strutturali che caratterizzano il settore;

analisi discriminante per attribuzione delle Imprese del Settore ai cluster individuati;

regressione multipla per la stima delle funzioni di ricavo ai fini del calcolo congruità con ricavi dichiarati.

STUDIO di SETTORE di NOSTRO INTERESS

TG78U PER LE AGENZIE DI VIAGGI ED I TOUR OPERATOR



UG78U EVOLUZIONE IN CORSO PER REVISIONE LO STUDIO

EVOLUZIONE UG78U 13 CLUSTER:



1. **Tour operator che vendono tramite agenzie intermediarie (354);**
2. **Agenzie intermediarie operanti in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network (410);**
3. **Agenzie aderenti a consorzi (210);**
4. **Agenzie specializzate in attività di biglietteria (415);**
5. **Agenzie di grandi dimensioni con attività mista di organizzazione e intermediazione (265);**
6. **Agenzie specializzate in viaggi di lavoro (293);**
7. **Agenzie specializzate in turismo incoming (770);**
8. **Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming (250);**
9. **Agenzie in franchising o affiliate a gruppi di acquisto/network (823);**

EVOLUZIONE UG78U 13 CLUSTER

(SEGUE):

10. Agenzie specializzate in turismo outgoing (1358);

11. Agenzie che vendono al pubblico prevalentemente tramite internet e call center (255);

12. Agenzie intermediarie (895);

13. Agenzie con attività mista di organizzazione e intermediazione (1237).

**TOTALE 7.535 IMPRESE DI VIAGGI E
TURISMO SU DATI DEI 2007**

ATTUALE STUDIO E CONFERMATO IN EVOLUZIONE UG78U:

**SEPARAZIONE ATTIVITA'
PRINCIPALE:**

ORGANIZZAZIONE (CON MARK-UP)

INTERMEDIAZIONE

**(LA REMUNERAZIONE E'
RAPPRESENTATA DA PROVVIGIONE)**

ATTUALE STUDIO E CONFERMATO IN EVOLUZIONE UG78U:

**ORGANIZZAZIONE (CON MARK-UP) E'
PREVISTO CORRETTIVO IN
DIMINUZIONE PER OFFERTE
SPECIALI (LAST MINUTE, ADVANCE
BOOKING ED ALTRI PREZZI
SPECIALI)**

ATTUALE STUDIO E CONFERMATO IN EVOLUZIONE UG78U:

INTERMEDIAZIONE

VARIABILE FUNZIONE DI RICAVO:

VOLUME INTERMEDIATO DI AFFARI REALIZZATO DALLA VENDITA DI PACCHETTI, SERVIZI TURISTICI, BIGLIETTERIE, ECC.

ATTUALE STUDIO E CONFERMATO IN EVOLUZIONE UG78U:

INTERMEDIAZIONE

**VOLUME INTERMEDIATO DI AFFARI
DIMINUITO DELLE QUOTE NON
COMMISSIONABILI (IMPORTO CHE
NON GENERA RICAVO PER LE
AGENZIE, QUALI TASSE E DIRITTI
APT, PORTUALI, ASSICURAZIONI,
ECC.) PER BGL AEREA E MARITTIMA**

ATTUALE STUDIO E CONFERMATO IN EVOLUZIONE UG78U:



INTERMEDIAZIONE

**VOLUME INTERMEDIATO DI AFFARI
PER LA COMPRAVENDITA DI
PACCHETTI TURISTICI DEI TOUR
OPERATOR DIMINUITO IN MODO
FORFETARIO DEL 6,6% IN GE.RI.CO.**



RIFLESSI SULL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI VIAGGI A SEGUITO DELLA INTRODUZIONE DETRAIBILITA' IVA SU PRESTAZIONI ALBERGHIERE E RISTORAZIONE



Nel caso di organizzazione di un congresso, di un convegno o di un'altra simile manifestazione, ovvero di un soggiorno in albergo ecc., il cui prezzo risulti incluso nel corrispettivo globale del pacchetto turistico, si rende applicabile il regime speciale IVA in base all'art. 74-ter del DPR n. 633/72.

Al contrario, in caso di effettuazione di operazioni relative ai servizi di cui sopra, il cui prezzo non risulti invece incluso nel corrispettivo globale del pacchetto turistico, rese in nome proprio da parte dell'agenzia di viaggi e per conto del cliente, si rende applicabile il regime IVA ordinario.

(Circolare del Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1997, n. 328/E)



**RIFLESSI SULL'ATTIVITA' DI AGENZIA DI VIAGGI A
SEGUITO DELLA INTRODUZIONE DETRAIBILITA' IVA SU
PRESTAZIONI ALBERGHIERE E RISTORAZIONE**



**ATTIVITA' DI COMPRAVENDITA DI SERVIZI
ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE**

L'agenzia di viaggi dovrà quindi convenire espressamente con l'albergo o con altro fornitore di servizi di acquisire la prestazione alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande a nome proprio;

mentre nei confronti del cliente dovrà porre in essere un mandato senza rappresentanza e quindi acquisire i servizi su specifica richiesta e per conto del cliente azienda/professionista.

Nuove regole fiscali per le Spese di rappresentanza

alcuni aspetti relativi al Settore Agenzie di Viaggi

Esemplificazione delle spese di rappresentanza:

- ➔ a) spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;

- ➔ b) spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;


Esemplificazione delle spese di rappresentanza:



- c) spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
- d) spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi dell'impresa;
- e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

periodo di imputazione e limiti di deducibilità



 Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento e commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo, in misura pari a:

	Ricavi ed altri proventi gestione caratteristica	Percentuale di deducibilità
Primo scaglione fino a € 10.000.000	€10.000.000	1,3%
Secondo scaglione da € 10.000.001 a € 50.000.000	€40.000.000	0,5%
Terzo scaglione oltre € 50.000.001		0,1%

Spese per beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a €50 (piccoli omaggi)



➔ Soltanto per **beni** di modico valore distribuiti gratuitamente e **non anche per i servizi**

➔ Sono interamente deducibili e non concorrono alla formazione del plafond di deducibilità

➔ Per omaggio composto da più beni, il valore di € 50 si deve riferire al valore complessivo e non al valore dei singoli beni che lo compongono. **Esempio un cesto natalizio di 3 beni di € 20 ciascuno, è considerato un unico omaggio di € 60 e rientra tra le spese di rappresentanza soggette al plafond di deducibilità**

Spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande:

- ➔ in via preliminare sono deducibili nei limiti del 75%;
- ➔ successivamente l'importo delle spese di vitto e alloggio, ridotto al 75%, deve essere sommato alle altre spese di rappresentanza e confrontato con il plafond di deducibilità.

Le spese per vitto e alloggio per ospitare clienti non costituiscono spese di rappresentanza e quindi sono deducibili soltanto nel limite del 75%.

Oneri relativi a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande

Circolare dell'Agazia delle Entrate del 3 marzo 2009, n. 6/E

La limitazione del 75% di deducibilità per le prestazioni alberghiere e di ristorazione non si applica agli oneri sostenuti dalle Agenzie di Viaggi e dai Tour Operator nel caso di compravendita, in quanto tale attività costituisce oggetto dell'impresa e concorre in maniera diretta alla produzione dei ricavi.

Al contrario se tali spese sono sostenute per finalità diverse, si applica la limitazione del 75% e - nel caso in cui si configurino anche quali spese di rappresentanza - si dovrà tenere conto del limite di congruità previsto dal plafond.

Spese di rappresentanza relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande (esempio (€ 70.000.000 ricavi caratteristici, plafond deducibilità € 350.000))



- ➔ Spese per prestazioni alberghiere e ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza per € 300.000
- ➔ Altre spese di rappresentanza €100.000
- ➔ Spese di vitto e alloggio per ospitalità dei clienti: €20.000 per viaggi e €50.000 per vitto e alloggio

Spese di vitto e alloggio di rappresentanza	€225.000 (€300.000 x 75%) (€75.000 indeducibile)
Altre spese di rappresentanza	€100.000
Spese di viaggio per i clienti	€ 20.000
Spese di vitto e alloggio ospitalità clienti	€37.500 (€50.000 x 75%) (€12.500 indeducibile)
Totale spese deducibili	€382.500 (€75.000 + €12.500 = €87.500 indeducibile)

Oneri che non sono spese di rappresentanza:



spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi dell'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa:

- ➔ caratterizzazione commerciale (“contenitori commerciali”) e quindi assimilazione agli ordinari costi di produzione fuori dal limite del plafond di deducibilità;
- ➔ solo verso clienti attuali (da cui l'impresa consegue i propri ricavi) e potenziali (hanno manifestato interesse di natura commerciale (acquisto) dei beni e servizi dell'impresa);
- ➔ escluse le spese di ospitalità di soggetti diversi dai clienti quali ad esempio fornitori, agenti, giornalisti ed altri che partecipano agli eventi che quindi rientrano tra le spese di rappresentanza.

Oneri che non sono spese di rappresentanza Società specializzate nell'organizzazione di fiere ed eventi simili



spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di manifestazioni espositive o altri eventi simili non sono spese di rappresentanza:

- ➔ non durante le fiere ma in eventi propedeutici nei quali è svolta attività di promozione degli eventi già programmati, cioè calendarizzati, in fase di realizzazione;
- ➔ anche le spese per ospitalità verso personalità del settore possono essere trattate alla stregua dei costi pertinenti l'organizzazione, sempre che si tratti di spese sostenute in via definitiva dalle società organizzatrici (non ribaltate alle società espositrici).

Oneri che non sono spese di rappresentanza: Imprenditore individuale



Piena deducibilità per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale per partecipare a mostre, fiere ed altri eventi simili in cui sono esposti o promossi i beni o i servizi della sua impresa o che abbiano un'attinenza con la sua attività

➔ Estensione della deduzione integrale anche alle spese per partecipare ad eventi in cui sono esposti i prodotti o servizi di altre aziende (fornitori, concorrenti, ecc.) che possono rappresentare, in un'ottica di filiera, eventi di interesse

➔ Per le spese di vitto e alloggio dell'imprenditore individuale si applica comunque il limite del 75%. Anche i soci di società di persone sono soggetti alla stessa disciplina

Spese che conservano natura commerciale



Spese sostenute per l'affitto, l'allestimento degli stand, il trasporto di beni da esporre nelle mostre, fiere, ecc. conservano la natura di costi commerciali deducibili come normali spese di gestione in base alle regole generali

Profili IVA delle spese di rappresentanza

La detraibilità dell'IVA non è ammessa per le spese di rappresentanza, tranne per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 25,82.

Tale regole vale anche se la deducibilità delle spese di rappresentanza è consentita in funzione del plafond di deducibilità (imposte sul reddito d'impresa).

grazie per la vostra attenzione